

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1**

N.52-1667/2019

Strada Provinciale n. 222 di "Castellamonte". Sospensione della circolazione a carattere temporaneo dal km. 4+900 al km. 5+200 nel territorio dei Comuni di Parella e Colletterto Giacosa.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

- Premesso che:
- Lungo la S.P. 222 di "Castellamonte" dal Km. 5+150 in Comune di Parella all'interno della proprietà della Fam. Comitini è presente una quercia secolare che presenta una profonda lesione al tronco che ne pregiudica la stabilità ;
- Per quanto sopra indicato si rende necessario l'abbattimento della pianta al fine di evitare cadute accidentali sulla sede stradale della S.P. 222 di "Castellamonte"
- I lavori, da parte della Fam. Comitini, sono stati affidati alla Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese, con sede in Castellamonte, via Castelnuovo Nigra 10;
- con nota inviata a mezzo mail in data 12/02/2019 la Ditta Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese, al fine di poter eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante il divieto di transito a tutti gli utenti lungo il tratto stradale della S.P. n. 222 di "Castellamonte" dal km. 4+900 al km. 5+200 nel territorio del Comune di Parella, dalle ore 09,00 alle ore 15,00 per il giorno 15.02.2019 .
- Il Committente : Fam. Comitini;
- Il Responsabile del Cantiere: Andrea Virginio Pelachin, Responsabile Settore Verde della Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese ;
- Ditta esecutrice delle opere: Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese, con sede in Castellamonte, via Castelnuovo Nigra 10.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza , alla regolamentazione della circolazione stradale mediante il divieto di transito a tutti gli utenti, lungo il tratto stradale della S.P. n. 222 di "Castellamonte" dal km. 4+900 al km. 5+200 in territorio dei Comuni di Parella e Colletterto Giacosa, dalle ore 09,00 alle ore 15,00 per il giorno 15.02.2019 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Visto l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 04/03/2013, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa 2 geom. Giuseppe Vaccarone;

Visto l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs 30/03/2001, n. 165;

Visto l'art. 1 c. 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

Per quanto citato in premessa, la sospensione della circolazione lungo la S.P. n. 222 di "Castellamonte" nel tratto compreso tra il km. 4+900 al km. 5+200 in territorio dei Comuni di Parella e Colleretto Giacosa, dalle ore 09,00 alle ore 15,00 del giorno 15.02.2019 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Il Committente : Fam. Comitini;
- Il Responsabile del Cantiere: Andrea Virginio Pelachin, Responsabile Settore Verde della Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese ;
- Ditta esecutrice delle opere: Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese, con sede in Castellamonte, via Castelnuovo Nigra 10.

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 04/03/2013, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne questa Direzione Viabilità 1 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs 30/04/1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 13/02/2019

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1**
Dott. Ing. Matteo TIZZANI